

FIERA DI SAN GREGORIO

REGOLAMENTO

**DELLA MOSTRA DEI PRODOTTI
DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA
E DELL'AGRICOLTURA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 27/11/2001

ART. 1

Con lo scopo **primario** di valorizzare ed incrementare le attività artigianali, industriali ed agricole della Valle del Conca, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni di categoria organizza in Morciano di Romagna, **e precisamente nel padiglione fieristico, una mostra nei confronti dei visitatori dei prodotti artigianali, industriali ed agricoli prodotti principalmente in tale Valle ma anche oltre**, nel periodo intercorrente tra la domenica precedente e quella successiva al 12 marzo e comunque annualmente determinata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in occasione della tradizionale Fiera di San Gregorio.

ART. 2

La manifestazione consiste nella **mostra** da parte delle imprese produttive di mobili, arredamenti in genere, macchine varie e tutto ciò che viene prodotto dall'artigianato, dall'industria e dall'agricoltura locale **e non, purché** compatibile con le caratteristiche del padiglione.

In tale occasione potranno essere venduti ai visitatori, secondo quanto previsto dal successivo art.16 ed ai sensi dell'art 4 lett l) d.lgs 114/98, tutti i prodotti esposti in mostra sempreché la vendita:

a) riguardi le sole merci oggetto della manifestazione;

b) non duri oltre il periodo di svolgimento della manifestazione stessa.

Per i soggetti di cui al comma 1 non è richiesta, per effettuare la vendita, l'autorizzazione prevista dalla legge 114/98 per esercitare il commercio su aree pubbliche.

Tale attività di vendita dovrà comunque essere svolta nel pieno rispetto delle normative esistenti ed in vigore al momento dell'emanazione del presente regolamento.

ART. 3

La quota di posteggio degli stands, sarà annualmente determinata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale per tutto il periodo della manifestazione.

ART. 4

Le domande di partecipazione, compilate su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, devono pervenire entro il termine annualmente fissato dall'Amministrazione Comunale. Alle domande deve essere allegata ricevuta di pagamento del deposito cauzionale, pari al 30% del costo complessivo di un posteggio da determinarsi annualmente con provvedimento della Giunta comunale.

La mancata partecipazione all'esposizione per fatto imputabile al richiedente comporta l'incameramento della cauzione.

Nell'esame della domanda sarà accordata priorità ai partecipanti alla precedente edizione dell'esposizione. Eventuali richieste di spostamenti da parte di questi operatori, qualora possibili, saranno esaminate con assoluta priorità, secondo l'ordine di anzianità (maggior numero di presenza consecutive alla esposizione).

In caso di posteggi disponibili, le domande dei nuovi operatori (e tali sono tutti gli espositori che non hanno partecipato alla edizione dell'anno precedente), saranno accolte seguendo i criteri di priorità:

- novità del genere merceologico esposto;
- prossimità della sede della ditta al Comune di Morciano;
- iscrizione della ditta all'Albo degli Artigiani
- protocollo d'arrivo della domanda.

ART. 5

Non sono accettate le domande di partecipazione con riserva e quelle non accompagnate dagli importi di cui all'art. 4.

ART. 6

L'Amministrazione Comunale si riserva di limitare il numero delle Ditte ammesse e di ridurre gli spazi richiesti in relazione alla disponibilità dei posteggi.

ART. 7

Il saldo del pagamento da effettuarsi per partecipare alla **Mostra** deve essere effettuato entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda. Entro tale termine l'operatore è tenuto a farne comunicazione al comune, anche a mezzo telefax. In caso contrario l'Amministrazione può procedere all'assegnazione del posteggio, ad altri richiedenti.

ART. 8

Sono assolutamente proibite sublocazioni o cessazioni parziali o totali dei posteggi anche a titolo gratuito.

ART. 9

Le aree ed i posteggi assegnati come all'art. 4 non possono essere oggetto di modificazioni e scambi senza preventiva autorizzazione dell'ufficio preposto, le spese relative sono sempre a carico degli interessati.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale provvede a predisporre le prese di corrente in ogni stand, mentre l'installazione dei punti luminosi deve essere effettuata a cura e spese degli interessati.

ART. 11

Sono a carico degli espositori i lavori e le spese di arredamento dei posteggi, nonché il trasporto e scarico dei materiali occorrenti e delle merci da esporre. Gli allestimenti dei posteggi devono essere approvati dalla Direzione della Fiera a suo insindacabile giudizio e comunque in modo da non danneggiare gli espositori confinanti. I posteggi devono essere approvati dalla Direzione della Fiera a suo insindacabile giudizio e comunque in modo da non danneggiare gli espositori confinanti.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale appaltare ad una impresa del settore l'allestimento completo del salone espositivo. In tal caso saranno a carico degli operatori i costi di realizzazione e allestimento stands.

I posteggi devono comunque essere allestiti in maniera tale che il fronte degli stands raggiunga l'altezza di mt. 3 dal suolo. E' consentito a tale scopo l'uso di fascioni o pannelli da applicare agli stands. Gli stands dovranno essere realizzati in modo che abbiano una reazione al fuoco di classe 1[^], la relativa documentazione dovrà essere prodotta al Comune di Morciano prima dell'inizio della Fiera.

ART. 12

I posteggi sono messi a disposizione dei partecipanti non più tardi del lunedì precedente l'inaugurazione dell'Esposizione. I materiali e le merci devono affluire tassativamente entro e non oltre le ore 22 del giorno precedente l'inaugurazione della Fiera ed i posteggi devono essere perfettamente allestiti entro gli stessi termini. Da tale momento eventuali lavori di

sistemazione e modifica devono essere eseguiti tra la chiusura serale e l'apertura mattutina di ogni giorno, d'intesa con il preposto ufficio.

ART. 13

I posteggi devono essere sgombrati entro il terzo giorno successivo al termine della Fiera. Per le merci non ritirate entro tale periodo a titolo rimborso spesa di custodia, l'espositore deve corrispondere l'importo di L. 15.000 per ogni 24 ore o frazione.

Trascorso tale termine la direzione non assume nessuna responsabilità per le merci non ritirate che vengono rimosse con spese a carico dell'espositore.

ART. 14

L'espositore è obbligato a riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli venne affidato; gli eventuali danneggiamenti devono essere rifiutati.

ART. 15

Previa autorizzazione del preposto ufficio, i macchinari ammessi in esposizione possono essere azionati, purché ciò non costituisca pericolo o molestia. E' fatto obbligo di munire i macchinari stessi di dispositivi atti a prevenire incendi, infortuni, rumori molesti e l'emissione di gas o liquidi nocivi. E' vietato introdurre nei recinti della Fiera materie esplosive, detonatori, asfissianti o comunque pericolose, come è pure vietato accendere fuochi con alimentazione a benzina od altro materiale infiammabile. Le ditte devono chiedere in anticipo le opportune verifiche della Direzione ed osservare le norme stabilite dalle leggi e disposizioni vigenti in materia, e sono comunque responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose sollevando l'Amministrazione Comunale da azioni di terzi per danni diretti o indiretti.

ART. 16

E' consentita la vendita dei prodotti esposti purché essa:

a) riguardi le merci oggetto della manifestazione;

b) non duri oltre il periodo di svolgimento della manifestazione stessa.

E' comunque vietata l'asportazione, per qualsiasi motivo, dei campioni di mostra, prima della chiusura della manifestazione.

ART. 17

L'Amministrazione comunale senza propria responsabilità, provvede, con apposito personale al servizio d'ordine e di vigilanza generale, diurna e notturna dei locali recintati della Fiera. Sono a carico degli espositori invece, la sorveglianza nelle ore di apertura della fiera dei rispettivi posteggi e la pulizia degli stessi.

ART. 18

E' vietato agli espositori di lasciare, durante la notte, proprio personale nei posteggi, salvo speciale permesso.

ART. 19

L'Amministrazione Comunale assicura contro i danni derivanti da incendi o da calamità naturali solo ed esclusivamente i locali delle esposizioni mentre ai singoli espositori spetta l'eventuale assicurazione delle cose esposte contro l'incendio, furto ed ogni altro rischio.

ART. 20

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stabilire o modificare l'orario giornaliero di apertura o chiusura della Fiera.

ART. 21

Spetta all'Amministrazione comunale la determinazione dell'importo dell'eventuale biglietto d'ingresso e la concessione di tessere gratuite al personale.

ART. 22

Ogni Ditta espositrice ha diritto ad una tessera permanente d'ingresso gratuita intestata al titolare o rappresentante della Ditta e a due tessere per il personale destinato alla sorveglianza del posteggio della ditta stessa. Le tessere sono personali ed incedibili e danno diritto all'ingresso a tutti i settori della Fiera.

ART. 23

L'Amministrazione comunale disciplina ogni forma pubblicitaria della mostra, tanto secondo le necessità di presentazione dei prodotti quanto secondo le esigenze tecniche e di servizio e gli scopi propri della manifestazione fieristica. All'interno dei posteggi ogni forma pubblicitaria deve adeguarsi alle necessità di non recare disturbo o molestia agli espositori e visitatori. Per le pubblicità svolte all'interno dei posteggi nessun canone è dovuto mentre per la pubblicità svolta fuori del proprio posteggio, previa autorizzazione, ogni ditta deve versare un canone per la cui determinazione si rinvia al regolamento vigente in materia.

ART. 24

L'Amministrazione si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia e disegno, sia del complesso dell'esposizione o di particolari, sia dei singoli posteggi. Entro l'area delle mostre non possono essere eseguite riprese fotografiche, cinematografiche e disegni, se non previa autorizzazione.

ART. 25

A tutte le Ditte espositrici è rilasciato un certificato di partecipazione, possono essere pure assegnati diplomi di benemerita e premi.

ART. 26

Nel caso in cui la Fiera non dovesse avere luogo per cause di forza maggiore o per mancata adesione di un minimo di espositori, ogni espositore non può esigere, per danni diretti o indiretti, importo maggiore a quello costituito dal rimborso delle somme precedentemente versate per tassa di iscrizione o posteggio.

ART. 27

Le comunicazioni ed i reclami di qualsiasi natura concernenti la Fiera ed il suo svolgimento possono essere presi in esame solo se presentati per iscritto.

ART. 28

L' amministrazione comunale si riserva la facoltà di pubblicare norme e disposizioni particolari intese a regolare i servizi delle mostre, tali norme e disposizioni dovranno considerarsi parti integranti ed inscindibili del presente regolamento.

ART. 29

Durante la Fiera saranno indetti convegni, concorsi, manifestazioni e trattenimenti di vario genere che saranno resi noti a mezzo stampa.

ART. 30

Salvi i casi gravi, per i quali si procederà all'immediata revoca dei posteggi, con spesa a carico degli espositori, le infrazioni al presente regolamento saranno punite con una sanzione pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.000.000 applicando la procedura sanzionatoria prevista dalla L. 689/81 e succ. modif e integraz.

ART. 31

A tutti gli effetti di legge ed in ogni caso di contestazione o controversia l'aderente o chi rappresenta elegge il proprio domicilio legale presso la sede del municipio e riconosce a tutti gli effetti la competenza del Foro di Rimini.